





Comune di Ozzano dell'Emilia

Settore Programmazione del territorio Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Classifica DA0.06.09 Fascicolo 2021/DA0.06.09/8

ORDINANZA N.RO 25 DEL 08/02/2021 PROT. 2766/2021

oggetto: Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da "Processionaria del Pino" (Thaumetopoea Pityocampa) nel territorio di Ozzano dell'Emilia.

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008), che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente provoca, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario Prot. 17333 del 17/07/2018 recante "Indicazioni per il controllo della "Processionaria del Pino" in cui sono evidenziate indicazioni indispensabili per il controllo di questo lepidottero (sito regionale: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/lotte-obbligatorie

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Dato atto altresì che in ambito urbano, ai sensi dell'art.4 del D.M. 30/10/2007 sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali, sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Considerato che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Protocollo: 2021/2766 del 08/02/2021 Registro: ORD, 2021/25 del 08/02/2021 **ilevato** tuttavia che, l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autori sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

Considerata la necessità di ottenere il massimo coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il contenimento dell' infestazione entro i termini accettabili, sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e.s.m.i.;

ORDINA

Ai proprietari o conduttori di aree verdi e boschive, giardini e parchi sia pubblici che privati, di effettuare, preferibilmente tra il mese di Novembre e il mese di Febbraio di ogni anno, tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche e ispezioni dovranno essere effettuate con particolare attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita quali:

- pino silvestre (Pinus Silvestris);
- pino marittimo (Pinus pinaster);
- pino nero (pinus nigra);
- su varie specie di cedro, querce, olmi, castagni e robinie;


Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) i soggetti interessati dovranno:

- mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;
- intervenire immediatamente, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale con la rimozione e la distruzione degli stessi, anche mediante il fuoco, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (che sono anche volatili);

Qualora, terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, si dovranno effettuare delle adeguate disinfestazioni eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate;

AVVISA

Registro: ORD, 2021/25 del 08/02/2021





Che è fatto assoluto divieto di abbandonare rami con nidi di Processionaria nel territorio o il loro conferimento presso centri di raccolta rifiuti nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Servizio Fitosanitario Regionale – Tel. 051 5278111:

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Ozzano dell'Emilia la verifica del rispetto della presente Ordinanza e di procedere in caso di inosservanza con iniziale diffida ad adempiere entro un congruo termine, valutata l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione del regime sanzionatorio che ai sensi della legge 689/81 prevede l'applicazione di una sanziona amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 50.00 ad un massimo di €. 500.00.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Che il presente provvedimento sia trasmesso, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze a:

- Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Bologna PEC: dsp@pec.ausl.bologna.it;
- Servizio Fitosanitario Regionale PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it ;
- Corpo di Polizia Locale del comune di Ozzano dell'Emilia;

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune).

Il Sindaco Luca Lelli

(documento firmato digitalmente)

Registro: ORD, 2021/25 del 08/02/2021